

BancaFinanza

FISCALITÀ

GIOVANNI CUNIBERTI
PROFESSORE

PIR ALTERNATIVI UNO STRUMENTO ESENTE DALLA TASSAZIONE SULLE PLUSVALENZE

INTRODOTTI DAL DECRETO RILANCIO
DAL 1° GENNAIO 2021 INSIEME A UN
CREDITO DI IMPOSTA PARI ALLE EVENTUALI
MINUSVALENZE SUGLI INVESTIMENTI QUALIFICATI

**Obiettivo
del legislatore
è di favorire
l'afflusso
di capitali
verso le imprese
nazionali**


In questo particolare momento di ripresa economica, l'Italia sta vivendo un'occasione unica per poter sistemare un Paese che

scricchiolava su alcuni aspetti come infrastrutture, burocrazia e formazione. L'ondata di aiuti provenienti dall'Unione Europea uniti al maggior risparmio accumulato in questi anni, se riversati in modo corretto nell'economia reale, potrebbero diventare il motore della rinascita del Paese. Uno degli aspetti fiscalmente più interessanti è l'uso del Pir Alternativo, da non confondere con la prima forma di Pir.

Il primo rimando ai Pir nell'ordinamento legislativo del nostro Paese risale alla Legge di Bilancio 2017, dove è stato introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati requisiti di investimento, non assoggettando ad imposizione, né sul reddito né in relazione ad eventuali successioni, i redditi maturati da tali

prodotti finanziari. Il D.lgs 34/2020, anche Decreto Rilancio, ha introdotto i cosiddetti Pir Alternativi, costituiti dal 1° gennaio 2021, introducendo peraltro un credito d'imposta, compensabile in dieci anni con quote di pari importo, pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni.

Rendimento dei fondi a scadenza (netto tasse)



Esenzione fiscale e protezione fiscale del Pir Alternativo. Fonte: Hera Fiduciaria

È una sorta di "contenitore fiscale" a cui destinare il risparmio


L'obiettivo del legislatore, disposto a "concedere" tali agevolazioni fiscali, è quello di favorire l'afflusso di capitali, sia di rischio che di debito, verso le imprese nazionali, canalizzando nell'economia reale parte del risparmio accumulato dalle famiglie, ulteriormente incrementato nel periodo pandemico. Il PIR è dunque un "contenitore" fiscale a cui destinare il risparmio, entro determinati limiti

di entità massima (plafond), idoneo ad accogliere talune "attività finanziarie" (investimenti qualificati), per un determinato periodo di tempo minimo (holding period), seguendo criteri stabiliti per legge (vincoli di composizione degli investimenti, limiti di concentrazione, nonché di "liquidità"). Il regime fiscale di favore dei PIR interessa, in particolare, le persone fisiche residenti in Italia, in relazione ad investimenti detenuti al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa. Per effetto del regime agevolativo sono detassati i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria percepiti da persone fisiche al di fuori di attività

di impresa commerciale derivanti da investimenti effettuati nei PIR detenuti per almeno cinque anni. Il PIR Alternativo, rispetto al suo tradizionale predecessore, presenta dunque interessanti innovazioni che lo rendono di fatto maggiormente appetibile per un investitore. Tra questi vi è certamente la possibilità di investire nel "veicolo" una quota più

considerabile del proprio capitale: è stato notevolmente elevato il plafond, con la possibilità di investire nel PIR Alternativo sino ad un totale complessivo di 1,5 milioni di euro in quote di pari importo di 300mila euro per ciascun anno solare. Il capitale potrà dunque essere utilizzato per acquistare capitale di rischio e/o di debito, anche di società quotate.

IL REGIME FISCALE DI FAVORE DEI PIR INTERESSA IN PARTICOLARE CHI RISIEDA IN ITALIA



BancaFinanza

POSSIBILE INVESTIRE NEL PIR ALTERNATIVO FINO A 1,5 MILIONI DI EURO COMPLESSIVI

Nello specifico, in base al cosiddetto "limite di composizione", almeno il 70% del valore complessivo deve essere investito in investimenti "qualificati" (cosiddetta "quota obbligatoria"), ossia strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati, emessi o stipulati con imprese italiane, nonché con imprese residenti in Stati membri dell'UE o in Stati SEE, purché, nel caso di imprese estere, queste abbiano una stabile organizzazione in Italia; le imprese i cui titoli sono oggetto di investimento, tuttavia, non devono essere parte dei principali indici borsistici italiani: FTSE MIB e FTSE Mid Cap. La parte restante, così detta "quota libera",

Almeno il 70% del valore totale deve essere destinato ad investimenti "qualificati"

nel limite massimo del 30%, deve essere investita tenendo conto delle previsioni generali della normativa in materia di PIR (divieto di concentrazione, divieto di investire in imprese di Stati e territori che non prevedono un adeguato scambio di informazioni, etc.) e, comunque, fino a un massimo del 20% in depositi (compresi certificati di deposito) e fino al 20% in conti correnti (c.d. "limite alla liquidità").

La tipologia degli investimenti che compongono il PIR in base alle percentuali minime, previste di volta in volta dal legislatore, deve essere verificata dal gestore del piano, per ciascun anno solare di vita del piano, per un periodo di tempo almeno pari ai due terzi di ciascun anno, ossia per almeno 243 giorni dell'anno (244 giorni nel caso di un anno bisestile). In relazione ai limiti dei quali si è accennato, va precisato che per il "limite di concentrazione" non più del 20% delle somme o dei valori destinati nel PIR può

essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto o con società appartenente al medesimo gruppo. Inoltre, non possono essere oggetto di investimento le partecipazioni qualificate e gli strumenti finanziari i cui redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'investitore, salvo il caso in cui questi siano effettuati per il tramite di OICR o di polizza assicurativa.

È interessante infine ricordare che il Decreto Rilancio è intervenuto sulle agevolazioni spettanti a chi investe in start-up e in PMI innovative con misure che riguardano investitori soggetti IRPEF e in particolare le persone fisiche: per gli investimenti nel capitale sociale di una o più start-up è possibile detrarre dall'IRPEF il 30 o 50% della somma investita (considerando che l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100mila

La quota libera va comunque investita secondo la normativa in materia di PIR

euro, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno tre anni).

Il regime agevolativo è esteso anche agli investimenti in PMI innovative, ma l'investimento massimo detraibile non



può eccedere i 300mila euro per ciascun periodo d'imposta (in questo caso la detrazione del 50% è alternativa a quella del 30% prevista in linea generale che però opera su un investimento massimo di 1 milione di euro).

Sembra quindi che il legislatore abbia voluto creare uno strumento realmente interessante per gli investitori italiani, considerando sia le varie agevolazioni che la relativa libertà in termini di asset allocation, superando lo strumento del PIR tradizionale che non aveva riscosso un considerevole successo

e proponendo una struttura capace di coniugare le esigenze di cassa delle imprese del territorio con la volontà delle famiglie e degli investitori di sostenere l'innovazione ed il tessuto imprenditoriale, pur contenendo i rischi spesso connessi all'investimento in piccole realtà prive dei sistemi di controllo e della solidità tipici dei grandi gruppi quotati.

Concludendo, con il supporto di una fiduciaria o di un ente regolamentato come Sim, Sgr o banche è possibile investire in strumenti italiani quotati e non, con la totale esenzione della tassazione di eventuali plusvalenze.

Un'occasione unica che può sembrare in un primo momento complessa, ma che risulta operativamente semplice e rappresenta una possibilità importante per rilanciare gli investimenti in un Paese dalle straordinarie potenzialità nei prossimi anni. ■

**Un'occasione
unica per
rilanciare gli
investimenti
del Paese nei
prossimi anni**



CHI È GIOVANNI CUNIBERTI

Docente a contratto Scuola di Management ed Economia - Università di Torino

Responsabile Consulenza Finanziaria Fee Only di Gamma Capital Markets

Fondatore del progetto di cultura finanziaria "Patrimoni di Famiglia" presente su Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e sul Blog patrimonidifamiglia.it

Responsabile della Consulenza Fee Only di Gamma Capital Markets è docente a contratto dal 2011 di "Strategie e tecniche di negoziazione di borsa" presso la Scuola di Management ed Economia di Torino (ex Facoltà di economia). Autore del libro Guida Pratica i mercati finanziaria ed. Hoepli, è spesso intervistato da diverse testate giornalistiche e televisive.